



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G.T.F. n. 8/25

Nella seduta del 30 aprile 2025, composta da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Avv. Raffaella Vignotto	Componente (collegato da remoto)

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 7/25 RGPF di cui all'atto di deferimento della Procura Federale datato 27 febbraio 2025, instaurato a carico della tesserata Valentina TURISINI, incolpata della violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., nonché dell'art. 5 c. 1 lett. a) e lett. f) del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., con le aggravanti di cui all'art. 10 c. 1 lett. c) – e) – i) del predetto Regolamento per aver:

- *“con comunicazione via email indirizzata ai componenti del Consiglio direttivo della UITA datata 28/11/2024,*
 - A) affermato “Malagò è in trattativa con il Governo per rimanere in carica almeno fino a dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Delle due l’una: o il Governo concede la proroga, ed allora come **Presidente non sarebbe più obbligato a fare “favori elettorali” alle Federazioni**, o il Governo non la concede, e quindi il CONI andrà ad elezioni. In questo ultimo caso, **Malagò sarebbe ancor meno interessato a fare favori politici**, come quello di concedere alla UITA 45 giorni di prorogatio per fare le elezioni dopo il 15 marzo” così ledendo la reputazione del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente della UITA Costantino Vespasiano e del Segretario Generale della UITA Walter De Giusti,*
 - B) contestualmente invitato i consiglieri federali destinatari del suddetto messaggio “a minacciare dimissioni di massa se il Presidente, nel corso del prossimo direttivo rifiuta ancora di procedere”, così a tenere condotta contraria ai propri doveri istituzionali.”*

Con richiesta di applicazione, riconosciute le aggravanti contestate, della sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per la durata di mesi sei.



FATTO

Il procedimento ha avuto inizio da una comunicazione a mezzo e-mail inviata alla Procura Federale il 7 gennaio 2025, dalla Segreteria della Presidenza della U.I.T.S. con la quale venivano trasmessi all'attenzione dell'Inquirente, su richiesta di quest'ultimo come risulta dal corpo della missiva, due files nominati rispettivamente "*lettera Presidente Vespasiano 2.12.24.pdf*" e "*LETTERA VALE A CD.pdf*".

Dalla ricostruzione fattuale operata dalla Procura Federale emerge che in 28 novembre 2024, la tesserata Valentina TURISINI aveva inviato ad alcuni Consiglieri Federali, e quindi a più destinatari, una e-mail nel corpo della quale "*censurava aspramente l'operato dell'allora Presidente federale Costantino Vespasiano in merito alla mancata convocazione dell'assemblea elettiva*" delle cariche U.I.T.S., utilizzando espressioni lesive della reputazione del Presidente Federale U.I.T.S., del Presidente del C.O.N.I. e del Segretario Generale U.I.T.S., in violazione degli artt. 5 Regolamento di Giustizia U.I.T.S. e 7 Codice di Comportamento sportivo del CONI.

Andando nel dettaglio, le espressioni contenute nello scritto contestate all'incolpata, sarebbero le seguenti:

- "*Vespasiano e De Giusti sosterranno la tesi che i commissari abbiano pieni poteri di rappresentanza ... la concessione del voto ai Commissari, nell'attuale situazione, possa essere considerata come prestituzione di maggioranza, cosa ovviamente vietata dai Principi generali dell'ordinamento sportivo*";
- "*La questione è talmente grave che credo sia addirittura opportuno minacciare dimissioni di massa se il Presidente, nel corso del prossimo direttivo rifiuta ancora di procedere. Non so se siate o meno in maggioranza fra i consiglieri. Tuttavia credo (anche se la cosa andrebbe appurata meglio) che non sia possibile sostituirvi se non con nuove elezioni, perché i non eletti in lista dopo Fenati i non avrebbero il necessario numero di voti (Statuto UITS, art. 39 comma 5). In tal modo mi pare che, in maggioranza o meno, abbiate in mano un potere decisionale enorme*";
- "*Vorrei inoltre dedicare un pensiero all'attuale situazione politica del CONI. Malagò è in trattativa con il Governo per rimanere in carica almeno fino a dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Delle due l'una: o il Governo concede la proroga, ed allora come Presidente non sarebbe più obbligato a fare "favori elettorali" alle Federazioni, o il Governo non la concede, e quindi il CONI andrà ad elezioni. In questo ultimo caso, Malagò sarebbe ancor meno interessato a fare favori politici, come quello di concedere alla UITS 45 giorni di prorogatio per fare le elezioni dopo il 15 marzo*".

Acquisita, quindi, la notizia di illecito disciplinare, la Procura iscriveva il procedimento a carico della TURISINI Valentina in data 13 gennaio 2025.



Le indagini, consistite nell'escussione dei tesserati Davide Brutto, Barbara Creatini e Pietro Fenati sulla conferma della ricezione del messaggio di posta elettronica, si concludevano il successivo 31 gennaio 2025 con l'emissione dell'atto di intendimento al deferimento.

La deferita avanzava richiesta di audizione e veniva sentita dall'Inquirente, con l'assistenza del difensore Avv. Francesca Grusovin, in data 26 febbraio 2025.

In quella sede, la tesserata depositava una memoria difensiva con documentazione allegata richiedendo, previa escussione di alcune persone indicate come informate dei fatti, l'archiviazione del procedimento per insussistenza degli illeciti disciplinari contestati.

In data 27 febbraio 2025 la Procura Federale deferiva a giudizio l'odierna incolpata per rispondere delle violazioni contestate, richiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 6.

Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di giustizia U.I.T.S. del 6 marzo 2025, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura, fissava l'udienza di trattazione per il 1° aprile 2025, ore 16.00, procrastinata poi al successivo 29 aprile 2025 (ore 16.00) come da provvedimento di revoca del 24 marzo 2025 e contestuale nuova fissazione, procrastinata ulteriormente per esigenze del Tribunale al successivo 30 aprile 2025.

Nei termini previsti dall'art. 34 lett. E) del RGS U.I.T.S., l'incolpata inviava una memoria difensiva nel corpo della quale, sostanzialmente, reiterava le medesime richieste avanzate con lo scritto depositato in sede di audizione.

All'udienza del 30 aprile 2025 erano presenti il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, collegato da remoto, nonché la deferita Valentina TURISINI assistita dal proprio difensore Avv. Francesca Grusovin, queste ultime presenti con cosiddetta partecipazione "*in presenza*".

Il Presidente del Tribunale dava la parola alla deferita che rendeva brevi dichiarazioni stigmatizzando l'assoluta assenza di intenti offensivi nei confronti di alcuno ed evidenziando come il contenuto delle proprie esternazioni fosse dovuto alla concitazione del periodo pre elettorale.

Prendeva quindi la parola il Procuratore Federale che, in via preliminare, chiedeva lo stralcio dagli atti del procedimento della memoria a firma dell'incolpata, in quanto sottoscritta e depositata direttamente e non per il tramite del difensore costituito, nel merito richiedeva applicarsi la sanzione di mesi sei (6) di sospensione da ogni attività sociale e sportiva.

Il difensore si riportava agli atti difensivi e concludeva per il proscioglimento della propria assistita che si sarebbe limitata ad esercitare il suo diritto di critica nei confronti dell'operato dei vertici federali, spronando i Consiglieri Federali ad agire al fine di sbloccare una situazione di stallo al fine precipuo di scongiurare il commissariamento della U.I.T.S. da parte del C.O.N.I.. Precisava, inoltre, che l'incolpata non aveva posto in essere condotte o profferito parole diffamatorie in danno del Presidente Federale e/o del Segretario Generale.



Terminate le discussioni, il Tribunale Federale ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito, dava lettura del dispositivo prosciogliendo Valentina TURISINI dagli illeciti disciplinari ascritti per la irrilevanza disciplinare del fatto.

MOTIVI

Va premesso che i fatti per cui si procede si erano svolti nei mesi immediatamente antecedenti il periodo in cui avrebbero dovuto aver luogo le elezioni per il rinnovo delle cariche U.I.T.S., in un momento storico di sicuro fermento, soprattutto per coloro che erano in attesa della delibera con cui il Consiglio federale avrebbe indetto l'assemblea nazionale elettorale, per poter formalizzare di lì a poco la propria candidatura.

In questo contesto la tesserata, che non aveva fatto mistero della sua intenzione di candidarsi alla Presidenza della U.I.T.S. per il quadriennio 2025-2028, si doleva della circostanza che tra gli argomenti fissati all'ordine del giorno della convocazione del Consiglio Direttivo Federale per la riunione del 4 dicembre 2024, non fosse stato inserito quello relativo alla adunanza dell'Assemblea Nazionale in seduta elettorale.

Tale omissione, ad avviso della TURISINI, era da considerarsi di estrema gravità in considerazione del fatto che, la mancata deliberazione a dicembre 2024 della convocazione dell'assemblea con la fissazione della data delle votazioni entro il 15 marzo 2025, avrebbe potuto comportare conseguenze negative di assoluto rilievo per la U.I.T.S., quali fra tutte il commissariamento da parte del C.O.N.I. per sfornamento dei termini stabiliti dallo Statuto federale (all'epoca vigente) per concludere l'iter procedimentale elettorale per il rinnovo delle cariche federali.

In sostanza costei insisteva a gran voce affinché il Consiglio Federale deliberasse indifferibilmente la convocazione dell'assemblea nazionale elettorale nella riunione del 4 dicembre 2024 e ciò in quanto la stringente tempistica, imposta dalle norme statutarie, prevedeva che le elezioni si svolgessero perentoriamente entro il giorno 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati disputati i giochi olimpici estivi (art. 12 comma 7 Statuto), ossia nel caso di specie entro il 15 marzo 2025.

Considerato, però, che la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale in seduta elettorale (così come deliberata in Consiglio Direttivo federale) deve essere comunicata agli aventi diritto al voto almeno 60 giorni prima del suo svolgimento e quindi al massimo entro il 14 gennaio 2025 (ex art. 12 comma 2 Statuto U.I.T.S.), l'aver omesso di portare all'ordine del giorno della riunione del Consiglio Direttivo Federale del 4 dicembre 2024 lo specifico punto, avrebbe (e di fatto così è stato) impedito il rispetto dei termini indicati dalle norme federali, con conseguente concreto rischio di commissariamento della Federazione ad opera del C.O.N.I., circostanza poi questa effettivamente accaduta.

La ragione della mancata indicazione/convocazione dell'Assemblea elettiva, sempre ad avviso della TURISINI, risiederebbe nel fatto che sia il Presidente che il Segretario Generale U.I.T.S., reputavano opportuno attendere l'approvazione del nuovo Statuto U.I.T.S. da parte del Ministero della Difesa, prima di



procedere ad indire le elezioni fornendo al contempo, a dire della TURISINI, rassicurazioni ai Consiglieri Federali in merito al fatto che il C.O.N.I. avrebbe autorizzato una proroga di giorni 45 a partire dal 15 marzo 2025 per la fissazione dell'Assemblea elettiva.

A tal proposito, v'è da evidenziare che effettivamente in data 13 gennaio 2025 il Ministero della Difesa decretava l'approvazione del nuovo Statuto U.I.T.S., nella sua stesura definitiva e conseguente sia alle modifiche apportate agli artt. 13 e 37 come deliberate dall'Assemblea Nazionale dell'U.I.T.S. in data 27 aprile 2024 (su proposta di modifica adottata con delibera n. 24/24 dal Consiglio Direttivo U.I.T.S. del 4 aprile 2024), che alle ulteriori variazioni apportate con provvedimento n. 78/24 del 1° luglio 2024 dal Commissario *ad acta* nominato dal Presidente del C.O.N.I. il 27 giugno 2024 (n. 154/24) *“al fine di provvedere all'adeguamento dello Statuto dell'Ente ai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA) così come modificati dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. con provvedimento n. 1759 in data 5 giugno 2024, approvato dal Ministro per lo Sport e per i Giovani”*.

Però, se è vero come è vero che il 13 gennaio 2025 il Ministero della Difesa decretava l'approvazione del nuovo Statuto U.I.T.S., è altrettanto vero che il successivo 14 gennaio 2025 sarebbe stato l'ultimo giorno utile (60 giorni prima) per la comunicazione agli aventi diritto al voto, della delibera di Consiglio (a quella data non ancora adottata) di fissazione delle votazioni.

Questi i fatti e soprattutto il clima in cui si è svolta la vicenda, con la tesserata TURISINI che quale futura candidata alla presidenza per il quadriennio 2025-2028, aveva un interesse specifico a che l'iter procedimentale che avrebbe portato alle elezioni, si svolgesse nei termini prescritti e senza correre il rischio di attendere l'approvazione del nuovo Statuto, onde scongiurare un ulteriore Commissariamento dell'Unione Italiana Tiro a Segno da parte del C.O.N.I.

Tra l'altro la TURISINI ha più volte ribadito che queste erano le motivazioni che l'avevano spinta ad inviare la e-mail del 28 novembre 2024 nell'intento di sollecitare all'azione alcuni Consiglieri Federali, spronandoli a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno della riunione di Consiglio con l'inserimento dell'ulteriore punto relativo alla fissazione delle elezioni nazionali, dicendo loro che non sarebbe stato necessario attendere l'approvazione da parte del Ministero della Difesa del nuovo Statuto ben potendosi, di contro, applicare le norme relative alla procedura elettorale che, al momento dei fatti, erano ancora in vigore.

Così ricostruita la vicenda, il Tribunale ritiene che il contenuto della e-mail inviata dalla tesserata TURISINI Valentina non presenti profili diffamatori e le espressioni utilizzate non violino le norme contestate con la conseguenza che costei deve essere prosciolta per insussistenza del fatto.

Orbene, come è noto, l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., rubricato *“Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione”*, prevede testualmente che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito*



dell'ordinamento sportivo"; l'art. 5 del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., rubricato a sua volta "infrazioni", alla lett. f) ricomprende le "dichiarazioni gravemente lesive – scritte o verbali – dell'immagine dell'U.I.T.S., del prestigio, della dignità e della onorabilità degli Organi UITS (tali si intendono anche gli esposti e le questioni tra tesserati o tesserati e UITS inviati o divulgati ad enti terzi non direttamente competenti)".

Nel caso che qui ci occupa, ad avviso del Collegio le espressioni utilizzate della deferita devono considerarsi legittima espressione del diritto, garantito a tutti i livelli di interesse generale (incluso l'ordinamento sportivo) dall'art. 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero, non avendo costei travalicato i limiti posti a tutela del suo corretto esercizio quali sono, ad esempio, i diritti della personalità (diritto alla reputazione, alla onorabilità, alla dignità sociale). Non solo è la prima delle libertà, ma è anche funzionale alla maturazione dello scambio dialettico che, quand'anche acceso e vivace, è essenziale al confronto e alla vita trasparente ed efficiente di qualsiasi organizzazione.

Invero, nel caso di specie, vista l'assenza nella e-mail in questione di espressioni palesemente offensive, è apparso doveroso non limitarsi ad una lettura discontinua dello scritto, evitando di dar rilievo a segmenti di frasi o a singole espressioni e parole che, se estrapolate dal contesto e dal più ampio testo nel quale si trovano, potrebbero indurre in errore. Si è proceduto, invece, ad un approccio che comportasse una valutazione unitaria e complessiva del contenuto della e-mail in modo in modo da poterne valorizzare tutti gli elementi ivi presenti, finanche l'utilizzo con finalità provocatoriamente ironica del virgolettato.

Ed è proprio dalla lettura unitaria che emerge chiaramente come le frasi contestate, sebbene possano essere ritenute poco adeguate o addirittura ironicamente poco felici, non sembrano assumere la valenza offensiva richiesta dalle norme contestate, bensì appaiono piuttosto l'espressione del legittimo diritto di critica che, sebbene esercitato in maniera veemente e con espressioni dure, è garantito dall'art. 21 della Costituzione.

Dal contenuto della e-mail valutata nella sua interezza, emerge in primo luogo come l'intento della TURISINI non fosse quello di screditare gli organi dell'ordinamento sportivo, bensì quello di rendere partecipi i Consiglieri federali dei propri dubbi, allertandoli affinché adottassero iniziative protese a scongiurare il rischio di vedere l'Unione Italiana Tiro a Segno nuovamente commissariata dal C.O.N.I.

Nel caso di specie, invero, la condotta appare legittima quale espressione di un dissenso motivato all'operato dei vertici federali in merito al mancato inserimento all'ordine del giorno della riunione del Consiglio del 4 dicembre 2024 del punto relativo alle elezioni nazionali.

E tale critica veniva manifestata dall'incolpata attraverso un ragionamento che non appare manifestamente scorretto, supportato da argomentazioni che rispecchiavano la realtà dei fatti con conseguente oggettiva verità del narrato, senza sconfinare in espressioni gratuitamente offensive o lesive dell'altrui dignità o reputazione, attraverso una valutazione dei fatti anch'essa esatta anche in termini di previsioni future che si sono rivelate più che realistiche, atteso l'intervenuto commissariamento della U.I.T.S. da parte del C.O.N.I.

Pertanto, alla luce quindi delle considerazioni qui versate,



P.Q.M.

Il Tribunale Federale, all'esito della camera di consiglio, proscioglie TURISINI Valentina dagli illeciti disciplinari ascritti perché il fatto non è disciplinarmente rilevante.

Così deciso in Roma, in modalità mista il 30 aprile 2025.

Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri

Componente

Avv. Raffaella Vignotto